



FONDAZIONE
AGOSTINO
DE MARI

Modello di Organizzazione e di Gestione

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Parte Generale

TESTO DELIBERATO
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 agosto 2020

Indice

Parte Generale	1
1. Definizioni	3
2. Decreto Legislativo n.23/2001	3
2.1. <i>Inquadramento normativo</i>	3
2.2. <i>Condizioni di esclusione della responsabilità</i>	4
2.3. <i>Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001</i>	5
2.4. <i>Sanzioni applicabili</i>	10
2.5. <i>Requisiti per la costruzione del MOG</i>	10
3. Modello Organizzativo	11
3.1. <i>Origini e principali attività della Fondazione</i>	11
3.2. <i>Organi della Fondazione</i>	12
4. Organismo di Vigilanza	12
4.1. <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</i>	12
4.2. <i>Rapporti tra destinatari e OdV</i>	13
4.3. <i>Caratteristiche, funzioni e compiti</i>	13
4.4. <i>Informazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi</i>	14
4.5. <i>Modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza</i>	15
5. Formazione, informazione e diffusione del modello	15
5.1. <i>Formazione del personale</i>	15
5.2. <i>Selezione di Collaboratori esterni e Partner</i>	15
6. Sistema disciplinare	16
6.1. <i>Principi generali</i>	16
6.2. <i>Sanzioni per i dipendenti</i>	16
6.3. <i>Sanzioni per i componenti gli Organi della Fondazione</i>	16
6.4. <i>Misure nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi</i>	16
6.5. <i>Criteri generali di irrogazione delle sanzioni</i>	16
6.6. <i>Ambito di applicazione</i>	17

1. Definizioni

Ai fini di una più corretta e compiuta lettura del presente Modello Organizzativo e di gestione ex. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si propongono le seguenti 'definizioni':

Decreto 231: E' il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Destinatari: Sono i soggetti cui è rivolto il Modello.

Ente o Fondazione: E' la Fondazione A. De Mari.

Modello (anche MOG): E' l'insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza (anche OdV): E' l'organo dell'Ente previsto dall'art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l'eventuale aggiornamento.

Protocollo: E' la procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

2. Decreto Legislativo n.23/2001

2.1. Inquadramento normativo

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito.

In effetti, l'articolo 11 della sopracitata legge delega aveva, in sintesi, previsto: l'introduzione della responsabilità amministrativa; un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità; l'attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale

ovvero sottoposti; l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; un catalogo di sanzioni; la competenza del giudice penale; l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto seguito il Decreto 231.

Tale Decreto (come successivamente modificato ed integrato) ha effettivamente introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha, pertanto, inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di fornire una risposta repressiva a fenomeni delittuosi che si annidano nelle organizzazioni private (c.d. "crimini dei colletti bianchi") in cui l'accertamento delle responsabilità diventa più difficile in ragione della copertura fornita dallo "schermo" giuridico dell'Ente.

Sul punto, la *ratio legis* sembrerebbe quindi ben lontana dal voler colpire quella che è l'attività della Fondazione A. De Mari.

Senonché, non si è voluto tuttavia escludere a priori che talune fattispecie criminose possano, anche solo 'potenzialmente', concretizzarsi nell'operatività di questa Fondazione.

Da qui la decisione di assumere, in conformità ai principi del Codice Etico, determinate soluzioni organizzative tali da rendere tale eventualità ancora più difficilmente realizzabile in concreto.

2.2 Condizioni di esclusione della responsabilità

Secondo la nuova disciplina (articolo 5 del Decreto 231), l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. 'soggetti apicali');
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente capoverso (c.d. 'soggetti sottoposti').

E', altresì, previsto che l'Ente non risponde dell'illecito, quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Tanto premesso, è di fondamentale importanza il richiamo normativo alle condizioni di esclusione della responsabilità dell'Ente (Artt. 6 e 7 del Decreto 231).

Ebbene, nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

In questo caso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Ad ogni modo, si tratta di una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere

adempito in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1.

Nell'ipotesi di reati commessi da "sottoposti", l'articolo 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quando l'autore del reato è un soggetto "sottoposto" all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente non in via presuntiva bensì solo qualora venga dimostrata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Siamo, pertanto, in un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, così da individuare quindi una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Avuto riguardo alle Fondazioni, la categoria degli 'apicali' può essere, certamente riferita agli esponenti aziendali che compongono il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore, mentre quella dei 'sottoposti' si riferisce ai dipendenti della Fondazione e a coloro che con la stessa entrano in rapporto di collaborazione.

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione del MOG;
- l'idoneità del MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo (OdV) del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG;
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente il MOG;

- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

2.3 Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

2.3.1. Articolo 24

Tale articolo prevede l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 316 bis del codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 ter del codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2 n. 1 del codice penale: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis del codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del codice penale: frode informatica ai danni dello Stato.

2.3.2 Articolo 24 bis

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (entrata in vigore il 5 aprile 2008) l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, ed entrata in vigore il 1° luglio 2004).

La legge introduce modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati "informatici", amplia la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. Introducendo ad hoc l'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/01, richiamando fattispecie relative a "delitti informatici e trattamento illecito di dati", sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

2.3.3. Articolo 24 ter

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, individuando i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

2.3.4 Articolo 25

Questo articolo prevede la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e la corruzione. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

art. 317 del codice penale: concussione;

art. 318 e 321 del codice penale: corruzione per l'esercizio della funzione;

art. 319, 319-bis e 321 del codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata;

art. 319-ter del codice penale: corruzione in atti giudiziari;

art. 319-quater del codice penale: induzione indebita a dare o promettere;

art. 320 del codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

art. 322 del codice penale: istigazione alla corruzione;

art. 322-bis del codice penale: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità.

art. 346.bis del codice penale: traffico di influenze illecite.

2.3.5. Articolo 25 bis

Questo articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Si tratta di un articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art.15).

In particolare, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2.3.6. Articolo 25 bis.1.

L'articolo aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009 prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);

- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

2.3.7. Articolo 25 ter

Questo articolo prevede i reati societari. In particolare, tenuto conto dell'intervento di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha introdotto il reato di corruzione tra privati, individua come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 2621 del codice civile: false comunicazioni sociali;
- art. 2621-bis del codice civile: fatti di lieve entità;
- art. 2622 del codice civile: false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- art. 2623 del codice civile: falso in prospetto (173 bis D. Lgs. n. 58/98);
- art. 2624 del codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625 del codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti;
- art. 2629 del codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del codice civile: corruzione tra privati;
- 2635-bis del codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del codice civile: agiotaggio;
- art. 2638 del codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;

2.3.8. Articolo 25 quater

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'articolo è stato aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3).

2.3.9. Articolo 25 quater 1

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

2.3.10. Articolo 25 quinquies

Tale articolo prevede delitti contro la personalità individuale ed è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5). In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 600 del codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis del codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600 ter del codice penale: pornografia minorile;
- art. 600 quater del codice penale: detenzione di materiale (pedo)pornografico;
- art. 600 quinquies del codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis del codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609 undecies del codice penale: adescamento di minorenni.

2.3.11. Articolo 25 sexies

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184) la Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185) e la responsabilità dell'Ente (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 187- quinquies).

2.3.12. Articolo 25 septies

Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2.3.13. Articolo 25 octies

Tale articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (648-ter1 c.p.).

2.3.14. Articolo 25 nonies

Questo articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

- Si tratta di una norma aggiunta recentemente dalla legge n. 99 del 23/07/09, che prevede le seguenti fattispecie:
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

2.3.15. Art. 25 decies

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4) prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

2.3.16. Legge 146/2006 crimini transnazionali

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato:

associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

2.3.17. Art. 25 undecies

Con il d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali".

In virtù del nuovo articolo inserito, le nuove ipotesi di reati applicabili sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260);

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; certificato di analisi dei rifiuti falso;
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

2.3.18. Art. 25 duodecies

Questo articolo è stato previsto dal D. Lgs. del 16 luglio 2012 n. 109 che ha esteso la normativa anche nel caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, delitto di cui all'art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

2.3.19 Art. 25 terdecies

La legge 167/2017 ha introdotto il reato di razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 1966). In particolare, vengono punite le condotte di propaganda, istigazione e l'incitamento alla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

2.3.20 Art. 25 quaterdecies

La legge n. 39/2019 ha introdotto la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

2.3.21 Art. 25 quinquiesdecies

Il D.L. n. D. L. n. 252/2019 convertito dalla legge n. 157/2019 ha introdotto i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

- inesistenti (fattispecie suddivisa in due sub ipotesi in relazione alla gravità del reato);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (fattispecie suddivisa in due sub ipotesi in relazione alla gravità del reato);
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

2.4 Sanzioni applicabili

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

In base all'articolo 9 comma 2 del D. Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè sono sempre disposte in caso di condanna; le sanzioni interdittive (che possono peraltro essere, anche, disposte a titolo di misura cautelare) e la pubblicazione della sentenza di condanna sono invece eventuali.

Resta, tuttavia, da precisare che, in base all'art. 15, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo all'Ente, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione

e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

2.5 Requisiti per la costruzione del MOG

Gli articoli 6 e 7 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo, come detto, il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

La normativa prevede quindi l'adozione da parte degli enti e delle società dei "modelli di organizzazione" diretti a prevenire la commissione di reati.

Alla predisposizione di tali modelli è legato il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2, 3, 4 e articolo 7 commi 3 e 4).

In sintesi, i requisiti si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. Modello Organizzativo

3.1. Origini e principali attività della Fondazione

Al fine di procedere secondo quanto previsto, è opportuno muovere la presente analisi da origine e scopi della Fondazione.

La "Fondazione Agostino De Mari" è la continuazione storica della Cassa di Risparmio di Savona, istituita in Savona, su iniziativa della Società Economica di Savona presieduta da Mons. Agostino Maria De Mari, Vescovo di Savona - Noli, e riconosciuta con Rescritto Ministeriale del 20 novembre 1840 e dalla quale l'attività creditizia è stata scorporata e conferita alla Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., ai sensi della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356, con atto del notaio Agostino Firpo n. 3906 del 28 dicembre 1991, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Savona e approvato con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1991 n. 436302.

La Fondazione, persona giuridica privata dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ha durata illimitata ed è disciplinata, oltre che dalle norme dello statuto, dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili, nonché dal Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

La Fondazione ha sede legale in Savona e svolge la sua attività prevalentemente nell'ambito del territorio della provincia di Savona, nonché in ogni altra parte del territorio nazionale ed in campo internazionale, in presenza di particolari progetti e iniziative di rilevante interesse.

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-

bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La Fondazione svolge la propria attività secondo principi di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, il rispetto del principio di economicità della gestione e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata.

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 4 attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti e secondo le prescrizioni dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti o imprese con fini di lucro, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni. La Fondazione non può, altresì, erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Generale di Indirizzo, recante i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare o promuovere in base a modalità di programmazione pluriennale, onde assicurare la trasparenza dell'attività nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale.

3.2. Organi della Fondazione

L'articolo 8 dello Statuto della Fondazione prevede che sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale di Indirizzo;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le specifiche norme dello Statuto disciplinano composizione, nomina, attribuzioni e funzionamento degli organi.

Attualmente, la composizione degli Organi sociali risulta la seguente:

Presidente della Fondazione
Luciano Pasquale

Consiglio Generale di Indirizzo
Lorenza Dellepiane - Vice Presidente
Bernardo Ardoino - Consigliere
Francesco Bonfanti - Consigliere
Paolo Calcagno - Consigliere
Alessandro Meraviglia - Consigliere
Ferdinando Molteni - Consigliere
Clara Oliveri - Consigliere
Simona Perrone - Consigliere
Monica Vinardi - Consigliere

Consiglio di Amministrazione
Luciano Pasquale - Presidente
Attilio Caviglia - Vice Presidente
Patrizia Gozzi - Consigliere
Gabriele Noberasco - Consigliere
Annamaria Torterolo - Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti
Stefano Pasquali - Presidente
Guido Albezzano
Valeria Tigli

A capo degli uffici e del personale è preposto il Direttore.

4. Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, che regolano le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, la Fondazione istituisce un Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i

compiti di vigilanza e controllo dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

Come previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/01, l'organismo è interno alla Fondazione, in quanto deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Per tali motivi i membri dell'Organismo di Vigilanza devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché, come organo collegiale, un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Costituisce causa di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate, la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 ovvero la condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, l'Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione di uno o più componenti l'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono adottate dallo stesso OdV con specifico regolamento.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dispone di un adeguato budget di spesa per ogni singolo esercizio.

4.2 Rapporti tra destinatari e OdV

All'osservanza del modello organizzativo sono tenuti tutti i soggetti operanti all'interno della Fondazione. Tali soggetti potranno, per aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul modello, rivolgersi all'Organismo.

Allo stesso Organismo dovranno essere trasmessi, a cura delle funzioni dell'Ente coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati. L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura della Fondazione. L'Organismo, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

4.3. Caratteristiche, funzioni e compiti

In linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/01, l'OdV possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

In via generale, esso:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento.

In particolare, l'OdV, sulla base di un programma annuale di interventi, deve tra l'altro:

- ✓ vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- ✓ vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- ✓ vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- ✓ segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi della Fondazione provvedano a dar corso alle misure correttive;
- ✓ suggerire procedure di verifica adeguate;
- ✓ avviare indagini interne nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- ✓ promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la Fondazione, predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- ✓ coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- ✓ coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in Fondazione per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- ✓ proporre eventuali e/o necessari aggiornamenti del Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della Fondazione;
- ✓ procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- ✓ raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti l'OdV:

- ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Fondazione e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
- potrà acquisire i verbali redatti dal Collegio dei Revisori dei Conti e richiedere, se del caso, ulteriori delucidazioni in merito alle verifiche svolte;
- potrà rivolgere al Collegio dei Revisori dei Conti l'invito a compiere particolari attività di verifica, qualora ciò sia ritenuto funzionale alla propria attività di vigilanza;
- potrà essere invitato, nella persona del suo Presidente, ad assistere alle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti;
- è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

4.4. Informazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi

Qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica [odv@fondazionedemari.it].

Le segnalazioni aventi ad oggetto una presunta violazione del Modello o del Codice Etico vanno inoltrate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo di posta elettronica: [presidenteodv@fondazionedemari.it].

Tutte le comunicazioni/segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 179/2017, la Fondazione:

- istituisce il canale informatico [presidenteodv@fondazionedemari.it], da utilizzare sia da parte dei soggetti apicali che dei sottoposti, per le segnalazioni di presunte violazioni del Modello o del Codice Etico. Il Presidente dell'OdV - quale membro esterno dell'Organismo e quale unico destinatario della segnalazione - si fa garante della riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato;
- assicura che non verranno tollerati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati,

direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La segnalazione di presunte violazioni del Modello o del Codice Etico:

- deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti;
- non deve essere utilizzata per rappresentare lamentele personali;
- non può contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui lo stesso abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Resta ovviamente impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. Le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di segnalazione saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Individuato nel Presidente dell'Organismo di Vigilanza il soggetto cui devono pervenire le segnalazioni di che trattasi, sarà compito di quest'ultimo informare gli altri membri dell'Organismo, avendo cura di assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare:

- se la segnalazione integra i presupposti previsti dalla legge 179/2017 per la sua procedibilità;
- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'Ente un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi, e non una mera lamentela;
- quanto è grave e urgente il rischio per l'Ente e/o per i terzi;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

L'OdV, valutata la segnalazione una semplice lamentela personale, darà mandato al Presidente dell'Organismo di procedere all'archiviazione della stessa, informando della cosa il segnalante.

Qualora l'OdV ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, darà mandato al

Presidente di contattare il segnalante al fine di acquisire elementi utili all'indagine. Il Presidente dell'OdV, d'intesa con gli altri membri dell'Organismo, procederà all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui l'OdV ritenga necessaria la verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa, al fine di appurarne la fondatezza.

Sarà compito del Presidente dell'OdV, d'intesa con gli altri membri dell'Organismo:

- compilare un report finale dell'indagine, proponendo al Consiglio di Amministrazione le eventuali iniziative, anche di natura sanzionatoria, da adottare;
- procedere all'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti;
- fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta. Ciò al fine di rassicurarlo del fatto che la segnalazione è stata presa in considerazione e valutata.

4.5. Modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Tutte le comunicazioni e le informazioni attinenti l'attuazione del Modello rivolte all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [odv@fondazione-demari.it].

A tale indirizzo possono accedere tutti i componenti l'Organismo di Vigilanza attraverso l'identificazione di un proprio ID e della relativa PASSWORD.

Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico devono essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [presidenteodv@fondazione-demari.it].

Il Presidente dell'OdV deve obbligatoriamente comunicare al mittente del messaggio di posta elettronica l'avvenuta lettura del contenuto dello stesso; tale riscontro certifica l'avvenuta ricezione e lettura del contenuto del messaggio.

Le comunicazioni periodiche ed ufficiali previste dal MOG devono essere inviate direttamente all'OdV per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica [odv@fondazione-demari.it].

L'originale cartaceo di tali comunicazioni deve essere consegnato all'Ufficio Segreteria Legale per la sua archiviazione tra i documenti dell'OdV.

5. Formazione, informazione e diffusione del modello

Nel contesto della Fondazione dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In merito alla selezione del personale, la funzione competente dovrà effettuare nei confronti delle persone assunte un'adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Fondazione.

5.1. Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dal Direttore di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento quando necessario.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Fondazione (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

5.2. Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali si intenda addivenire ad una qualunque forma di

partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in “aree di attività a rischio”.

Saranno fornite ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle procedure adottate dalla Fondazione sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6. Sistema disciplinare

6.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'efficacia del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che “i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

6.2. Sanzioni per i dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nel contratto applicato.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal contratto applicato.

6.3. Sanzioni per i componenti gli Organi della Fondazione

Qualora violazioni delle previsioni del Modello siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il Consiglio Generale di Indirizzo, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca.

Qualora la violazione sia stata commessa da uno o più membri del Consiglio Generale di Indirizzo, nella seduta in cui si discute l'infrazione il membro o i membri stessi saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

6.4. Misure nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal Modello potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In ogni caso di violazione, l'autore del fatto e i soggetti che ne abbiano la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Fondazione.

6.5. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle specifiche sanzioni verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze, e comunque in base ai seguenti criteri di carattere generale:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, ai precedenti ruoli, compiti o funzioni, alla reiterazione del comportamento, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

6.6. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) 6 e 7 del Decreto, le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti di chi ponga in essere comportamenti consistenti in:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, conservazione, e controllo degli atti previsti nelle singole procedure, in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;

- omessa vigilanza del Direttore, quale soggetto apicale della struttura, sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione prevista ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti;
- segnalazioni di illeciti rivelatisi poi falsi, calunniosi o diffamatori;
- atti ritorsivi o discriminatori nei confronti di un segnalante un illecito;
- mancata verifica da parte dell'ODV delle segnalazioni pervenute;
- violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.